

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

GIUNTA ESECUTIVA

DELIBERAZIONE N. 9316

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in Roma il giorno 13 gennaio 2012

visto il D.P.R. n. 171/91;

visto in particolare l'art. 22 del suddetto D.P.R., il quale consente di attribuire al personale appartenente ai livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e tecnologo, un'indennità, per la direzione di strutture tecniche e scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E., in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza;

visto l'art. 10 CCNL 1996-1997 relativo al personale ricercatore e tecnologo che prevede la possibilità di attribuire a detto personale una indennità di responsabilità professionale sulla base di quanto disposto dall'art. 22 DPR 171/91;

visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto ricerca del 5 marzo 1998 e 21 febbraio 2002;

viste le precedenti deliberazioni in materia;

vista la nota n. 3593 in data 19.12.2011 con la quale il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, richiedeva l'attribuzione dell'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, al Dott. Francesco Arneodo, responsabile del Servizio Supporto Esperimenti dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso in sostituzione dell'Ing. Piergiorgio Aprili;

considerata la funzione che in tale ambito è chiamato a svolgere il dipendente proposto per l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi;

visto il provvedimento organizzativo dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso;

vista la deliberazione n. 6806 in data 28 aprile 2000, con la quale il Consiglio Direttivo ha conferito delega alla Giunta Esecutiva

DELIBERA

- 1) Di attribuire al Dott. Francesco Arneodo, in qualità di responsabile del Servizio Supporto Esperimenti dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso l'indennità ex art. 22 del DPR n. 171/91, nella misura del 10% dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza (esclusa I.I.S.), per il periodo 13.01.2012 – 31.12.2012.
- 2) L'indennità di cui al punto 1 non è cumulabile con altra eventualmente già attribuita allo stesso dipendente per altro incarico, fatta salva un'integrazione ove quella in godimento risulti inferiore a quella di cui alla presente deliberazione.